

MOZIONE

Autopostale SA e concorrenza falsata – è ora dell'assunzione di responsabilità

del 5 novembre 2018

Il 18 giugno 2018 il sottoscritto inoltrava un'interrogazione (n. 92.18) con cui chiedeva al Governo se non ritenesse doveroso adottare misure e provvedimenti (in particolare nel contesto della Legge sulle commesse pubbliche, LCPubb) nei confronti di Autopostale SA (e dei suoi organi) a seguito di alcune vicende riprese dalla stampa relativamente a falsificazioni contabili e altro avvenute negli anni trascorsi falsando la concorrenza (leale).

Il corpo di questa interrogazione viene ripreso nella sostanza nella presente mozione poiché a essa il Governo ticinese ha risposto il 22 agosto senza entrare nel merito sostenendo quanto segue:

«La vicenda ha risvolti legali, economici e politici non ancora chiaramente identificati poiché sono in corso a livello federale approfondimenti e valutazioni di varia natura, non da ultima un'inchiesta penale svolta dalla polizia federale.

Ad oggi i fatti e le responsabilità non sono completamente noti.

Per questa ragione risulta evidentemente prematuro trarre conclusioni e, a maggior ragione, decidere provvedimenti quali quelli evocati dalle sue domande.

Il Consiglio di Stato tiene aperte tutte le opzioni di intervento verso Autopostale SA, che non potranno tuttavia essere valutate finché non sarà stata fatta piena luce sull'intera vicenda. La priorità attuale è quella del recupero delle indennità versate in eccesso dal Cantone e dai Comuni nello scorso decennio; per questo aspetto i rappresentanti del Dipartimento del territorio lavorano a stretto contatto con l'Ufficio federale dei trasporti, che conduce le verifiche».

Nel frattempo vi sono stati sviluppi che hanno portato all'ammissione di responsabilità e a un accordo di risarcimento in base al quale il gigante giallo risarcirà a Confederazione, Cantoni e Comuni 188.1 milioni di franchi per i sussidi ricevuti indebitamente dal 2007 a seguito di manipolazioni contabili. A questi si aggiungeranno altri 17.2 milioni a titolo di "restituzione spontanea" per le irregolarità precedenti cadute in prescrizione, per un totale quindi di 205.3 milioni.

L'accordo raggiunto ha chiuso la vicenda Autopostale per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Rimane invece ancora aperto il capitolo giudiziario.

Si ritiene che attendere oltre chiusure di procedure formali, quando de facto i vertici di Autopostale SA hanno dovuto già ammettere le responsabilità aziendali, non faccia altro che mantenere in essere una situazione irregolare e che continua a distorcere la concorrenza penalizzando altre imprese e garantendo ancora entrate ad Autopostale mediante soldi pubblici. D'altro canto, è notizia di ieri che **il Canton Giura intende e quello del Grigioni sta valutando di rimettere a concorso le tratte attualmente affidate a Autopostale SA.**

Nella precedente interrogazione si indicava quanto segue:

«Autopostale SA è sospettata di aver finanziato le linee locali e urbane in Ticino con gli introiti del traffico regionale sovvenzionato. Così facendo avrebbe **distorto la concorrenza e penalizzato altre imprese essendo stata falsata la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).**

Fra il 2007 e il 2015 circa 2,3 milioni di franchi sono stati "dirottati" dal traffico regionale verso quello locale. L'Ufficio federale di polizia è stato incaricato dal Consiglio federale di svolgere una procedura penale amministrativa sulla vicenda Autopostale SA. Gli esperti dovranno verificare le cifre fornite dall'azienda e solo al termine dei lavori si conoscerà l'ammontare che Autopostale dovrà rimborsare per i sussidi incassati indebitamente.

Stando a quanto letto dalla stampa sembra proprio che la **Legge contro la concorrenza sleale** possa essere stata violata ed altrettanto si può dire della **Legge cantonale sulle commesse pubbliche** e del CIAP.

A. I concorsi in materia di linee e tratte urbane, regionali e locali sono basati sulla **LCPubb** la quale recita tra l'altro:

Art. 1 (Scopi)

La presente legge:

- a) disciplina in maniera **trasparente** la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche;
- b) promuove un'efficace e **libera concorrenza tra gli offerenti**;
- c) garantisce la **parità di trattamento** tra tutti gli offerenti nonché **un'aggiudicazione imparziale**, a pari qualità;

Art. 5 (Principi generali)

Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti **principi**:

- a) assicurare in tutte le fasi della procedura la **parità di trattamento tra gli offerenti** aventi domicilio o la loro sede in Svizzera, nella misura in cui i Cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità;
- b) garantire una concorrenza efficace;
- c) aggiudicare la **commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali** [...].

Art. 25 (Esclusione)

Il committente **esclude** dalla procedura gli offerenti che:

- b) hanno dato al committente **indicazioni false**;
- c) **non rispettano i principi** sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;
- d) hanno **comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla** in modo rilevante;

Art. 45 (Sanzioni amministrative)

¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato infligge una congrua pena pecuniaria e/o può **escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni**.

²Sono considerate gravi violazioni:

[...]

- c) l'ottenimento dell'aggiudicazione sulla scorta di **false indicazioni**;

[...]

- f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

[...]

³La **pena pecuniaria** può raggiungere al massimo il **20%** del valore della commessa.

⁴Le decisioni di esclusione sono rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale.

Art. 45a (Sanzioni al committente)

[...]

²Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una **revoca dei sussidi**.

B. Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

Art. 1 (Scopo)

La presente legge tende a **garantire una concorrenza leale e inalterata** nell'interesse di tutte le parti interessate.

Art. 2 (Principio)

È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Gli artt. 3, 4 e 5 indicano alcuni metodi e comportamenti sleali e quindi illeciti, mentre gli artt. 23 e 24 e 26 prevedono le conseguenze penali in caso di violazione.

Ovviamente beneficiare a torto o illecitamente di sussidi pubblici ha consentito ad Autopostale SA di formulare offerte sicuramente più vantaggiose di quanto potessero fare aziende non sussidiate. Se poi questo ha consentito ad Autopostale SA di vincere concorsi pubblici, è facile intuire che con una tale sicurezza di maggiore fieno in cascina, Autopostale poteva fare concorrenza pure ad aziende private di trasporti attive anche in settori di libero mercato quali quello dei viaggi turistici. Visti i risultati emersi e le ammissioni, appare invero evidente che vi siano stati comportamenti che meritano una sanzione amministrativa. È un atto urgente e dovuto alle altre aziende concorrenti e questo indipendentemente dal risarcimento danni concordato tra Autopostale e gli enti pubblici cantonali e comunali che certo non andrà a risarcire i bilanci delle aziende di trasporto.

Ciò premesso, si chiede che il Consiglio di Stato:

1. revochi (e faccia revocare agli enti locali o parastato) le aggiudicazioni effettuate a favore di Autopostale SA e ciò con effetto immediato;
2. escluda Autopostale SA dai pubblici concorsi per i prossimi 5 anni;
3. adotti altre sanzioni o avvii eventuali vertenze verso Autopostale SA che risultassero utili in base ai fatti accertati.

Matteo Quadranti